

Assemblea del personale dei Laboratori Nazionali di Frascati 18 luglio 2011

O.d.g.: Regolamento del Personale

L'assemblea individua nel documento le seguenti modifiche:

Art. 4 togliere altre procedure selettive (uguale punto "e")

Art. 4

Principi generali

1. L'INFN, nel rispetto dei limiti numerici e di spesa posti dalla normativa vigente e ferme restando le modalità relative alle assunzioni obbligatorie o al ricorso alle liste di collocamento nonché le altre modalità di carattere generale previste dalla legge, recluta il proprio personale a tempo indeterminato:

- a) mediante concorso pubblico o altre procedure selettive;
- b) mediante utilizzazione delle graduatorie delle procedure di cui al precedente punto a), entro i limiti di validità temporale delle graduatorie stesse;
- c) mediante mobilità da Ente del comparto o da altra Amministrazione, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- d) mediante chiamata diretta nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;
- e) mediante altre procedure previste dalla legge.

Art. 5 Mancano criteri generali sulle modalità dello svolgimento dei concorsi

Art. 5

Assunzioni mediante concorso pubblico o altre procedure selettive

1. L'assunzione di personale a tempo indeterminato è effettuata in modo coerente con la programmazione triennale dell'attività effettuata in funzione del perseguimento della missione dell'INFN e della realizzazione dei programmi di ricerca ivi definiti.

2. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto dei principi contenuti nel titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, previa consultazione delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente, definisce con proprio disciplinare:

- a) le tipologie delle procedure selettive per ciascun profilo e livello professionale, le relative forme di pubblicità, i requisiti specifici di ammissione, le eventuali soglie di idoneità, le modalità di svolgimento delle procedure, i termini e le modalità di utilizzazione delle graduatorie;
 - b) i criteri per la composizione e l'operatività delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di nomina delle stesse;
 - c) il contenuto dei bandi.
3. Il disciplinare di cui al precedente comma tiene conto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e dell'assenza di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla religione o alla lingua.

Art. 6 pericoloso inserire

Art. 6

Assunzione mediante chiamata diretta

1. Il Consiglio Direttivo, nei limiti e secondo le modalità indicate nell'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dispone, con propria deliberazione, l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori o tecnologi, italiani o stranieri, dotati di altissima qualificazione scientifica o che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

2. Il profilo e il livello di inquadramento è stabilito in relazione al grado di qualificazione scientifica o alla rilevanza dei riconoscimenti conseguiti; la fascia stipendiale è attribuita in relazione all'esperienza professionale maturata.

Art. 7 manca riferimento alla P.O. dell'ente;

mancano criteri di selezione del personale assunto a tempo determinato

Art. 7

Assunzioni a tempo determinato

1. L'assunzione di personale a tempo determinato è effettuata in modo coerente con la programmazione triennale delle attività, per specifici programmi o progetti di ricerca, per la gestione di infrastrutture complesse, nonché per esigenze di carattere organizzativo o sostitutivo.

2. La durata dei contratti tiene conto delle esigenze previste nella programmazione e, in conformità a quanto disposto dalle norme di contrattazione collettiva, non può essere superiore a cinque anni.

3. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato può avvenire:

a) mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) per chiamata diretta per il personale ricercatore e tecnologo di elevato livello ed esperienza, ai sensi all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171;

c) per chiamata diretta per il personale tecnico di elevato livello di competenza, esperienza, ovvero altamente specializzato, ai sensi dell'art. 15 del contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 7 ottobre 1996.

4. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto dei principi contenuti nel titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, previa consultazione delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente e avuto riguardo alle esigenze in relazione alle quali è disposta l'assunzione, definisce con proprio disciplinare:

a) le tipologie delle procedure selettive per ciascun profilo e livello professionale, le relative forme di pubblicità, i requisiti specifici di ammissione, le eventuali soglie d'idoneità, le modalità di svolgimento delle procedure, i termini e le modalità di utilizzazione della graduatoria, eventuali specifiche clausole contrattuali;

b) i criteri per la composizione e l'operatività delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di nomina delle stesse;

c) il contenuto dei bandi.

5. Al personale assunto con contratto a tempo determinato si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale a tempo indeterminato.

Art. 8 non esiste tetto stipendiale (meglio sopprimere) chiedere perchè inserito

Art. 8

Personale con qualifica dirigenziale

1. Il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale, il conferimento dei relativi incarichi, nonché l'eventuale istituzione di apposita separata area della vice dirigenza, sono disposti secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'INFN può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia. La durata di tali incarichi non può eccedere per gli incarichi dirigenziali di prima fascia il termine di tre anni e per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni: Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale valutata secondo i criteri indicati dall'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

3. Il parere vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti proposti, previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 è espresso dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione entro 60 giorni dall'individuazione effettuata dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

Art.13 aggiungere la frase I ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro". Questo aiuterebbe i colleghi di alcune sezioni a cui attualmente non è permesso di autocertificare attività fatte fuori sede.

Art. 13

Orario di lavoro

1. L'articolazione dell'orario di lavoro è stabilita dall'INFN in conformità a quanto disposto in materia dalla contrattazione collettiva in modo da salvaguardare le esigenze di servizio o di ricerca.

2. A tal fine l'orario settimanale può essere ripartito in misura variabile nelle diverse giornate lavorative, e, per esigenze di servizio o di ricerca, possono essere istituiti turni di lavoro, anche continui ed avvicendati o diurni, notturni e festivi.

3. Al lavoro in turni si applica la disciplina prevista dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.

4. L'INFN, con l'osservanza di quanto disposto dalla contrattazione collettiva, per comprovate esigenze di servizio o di ricerca connesse allo svolgimento di particolari attività di servizio o tecnico-scientifiche, può stabilire, per il dipendente addetto a tali attività, una articolazione dell'orario e degli eventuali turni di lavoro diversa da quella stabilita in via generale.

Art. 17 mancano gli amministrativi inoltre è penalizzante rispetto all'università

Art. 17

Congedi per motivi di studio o di ricerca

1. Al personale dei profili di ricercatore, tecnologo e tecnico possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso Istituzioni internazionali e comunitarie. Ove ricorrano motivi di interesse per l'INFN, specie in relazione ad esigenze di collaborazione internazionale, i congedi predetti possono avere una durata (anche continuativa) fino a 5 anni ogni 10 anni di servizio. Il Consiglio Direttivo può autorizzare eccezioni per esigenze di carattere straordinario.
2. I congedi di cui al comma precedente devono essere richiesti dal dipendente con motivata domanda e sono concessi dal Presidente dell'INFN previa deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il Direttore della Struttura presso la quale il dipendente è assegnato, compatibilmente con le esigenze di servizio o di ricerca.
3. Due periodi di congedo si cumulano quando non siano interrotti da un periodo di effettivo servizio, nella sede di assegnazione, non inferiore a sei mesi. I periodi di tempo trascorsi in congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica sono validi ai fini dell'anzianità di servizio; detti periodi non sono invece computabili ai fini delle ferie.
4. Durante i predetti congedi il dipendente ha diritto alla conservazione dell'intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità, ove non usufruisca di trattamento economico almeno corrispondente da parte degli Istituti, o Laboratori esteri o da parte delle Istituzioni internazionali o comunitarie presso i quali usufruisce del congedo.
5. Nel caso in cui il trattamento economico corrisposto al dipendente da detti Istituti, Laboratori o Istituzioni sia di importo inferiore alla retribuzione fissa mensile dovutagli dall'INFN comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio che non sia fisso ricorrente o con carattere di generalità, al dipendente è concesso un assegno pari alla differenza tra i due trattamenti. In ogni caso il trattamento economico ricevuto dal dipendente da detti Istituti, Laboratori o Istituzioni non potrà essere inferiore al 50% della retribuzione ricevuta dall'INFN.
6. Laddove il trattamento economico corrisposto al dipendente da detti Istituti, Laboratori o Istituzioni sia di importo superiore alla retribuzione fissa mensile dovutagli dall'INFN comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità, il congedo sarà consentito senza assegni.
7. Nel caso di congedo per motivi di studio senza assegni permane a carico dell'INFN e del personale, nei limiti delle rispettive quote, il versamento dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
8. il dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, nei primi 5 anni di servizio, può ottenere fino ad un massimo di due anni di congedo per motivi di studio o ricerca. Di norma, il primo periodo di congedo può essere concesso al neoassunto solo a partire dal secondo anno di servizio. Durante il periodo di prova, in nessun caso può essere concesso al dipendente neoassunto un congedo per motivi di studio o ricerca.

Art.18 togliere riferimento di legge determina una costrizione

Art. 18

Performance individuale del personale ricercatore e tecnologo

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, previa definizione, da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, degli obiettivi specifici, degli indicatori e degli standard, nonché delle modalità dirette ad assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e tecnologi, adotta le specifiche misure previste dall'art. 74, comma, 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011.
2. In conformità a quanto disposto dai provvedimenti normativi indicati nel comma precedente, l'INFN adotta specifiche misure volte a garantire:
 - a. la misurazione e valutazione della performance dei ricercatori e tecnologi, previa definizione, da parte dell'ANVUR, di obiettivi, indicatori e standard e modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e tecnologi ed individua fasi, tempi, modalità soggetti e responsabilità, nonché le relative procedure di conciliazione;
 - b. l'utilizzazione di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito e delle eccellenze;
 - c. la trasparenza dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità

Art. 19 togliere riferimento di legge determina una costrizione

Art. 19

Valorizzazione del merito ed incentivazione della produttività del personale tecnico e amministrativo

3. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare individua strumenti e procedure di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa del personale tecnico ed amministrativo in conformità a quanto prescritto nei Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. Il ciclo di gestione della performance in particolare è determinato secondo quanto disposto dal capo II del Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: l'INFN provvede alla redazione annuale, alle scadenze previste

nel medesimo decreto legislativo alla redazione del Piano della performance e della relazione sulla performance secondo i canoni e per le finalità dal decreto stesso indicate.

Art. 24 eliminare il comma 5 rivedere meglio i punti 7,8,9 (pochi 4 mesi)

Art. 24

Trasferimenti

1. Il personale dipendente, ad eccezione di quello che stia svolgendo il periodo di prova, a seguito di apposita domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio o di ricerca, può essere trasferito ad altra sede.
2. L'INFN rende pubblici i posti vacanti che possono essere ricoperti mediante trasferimenti, compatibilmente con le esigenze di servizio o di ricerca delle Strutture di appartenenza dei dipendenti interessati.
3. I trasferimenti a domanda del personale sono attuati in base ad apposite graduatorie degli aspiranti, predisposte tenuto conto dei criteri di priorità stabiliti dalla contrattazione collettiva.
4. Il trasferimento a domanda non comporta alcun onere per l'INFN.
5. L'INFN ha facoltà di disporre, qualora sussistano motivate esigenze di servizio o di ricerca, il trasferimento d'ufficio del dipendente, sempre che a tali esigenze non si sia potuto provvedere mediante trasferimento a domanda.
6. In ogni caso l'INFN deve tener conto delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei suoi figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate .
7. Nel caso di soppressione o di ristrutturazione di una Struttura, l'INFN ne deve dare comunicazione a tutti i dipendenti interessati, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno quattro mesi prima della data di tale soppressione o ristrutturazione, indicando a detti dipendenti le Strutture presso le quali ritiene che i medesimi possano essere trasferiti per svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento.
8. Entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, il dipendente deve far conoscere all'INFN la o le Strutture presso le quali è disposto a trasferirsi, operando la sua scelta anche al di fuori di quelle indicategli dall'Istituto stesso.
9. Qualora, in seguito al trasferimento per motivi di servizio o di ricerca, dovesse rendersi necessario per il dipendente un periodo di qualificazione o di diversificazione scientifica, l'INFN provvede a comandare il dipendente predetto presso un idoneo organismo italiano o straniero, con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e successive modifiche e integrazioni, ovvero a fargli frequentare corsi di aggiornamento o di perfezionamento professionale.
10. In ogni caso il trasferimento del dipendente è disposto con deliberazione del Consiglio Direttivo.
11. Il provvedimento di trasferimento è notificato al dipendente con almeno sessanta giorni di anticipo.
12. Il dipendente trasferito per esigenze di servizio o di ricerca ha diritto al trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 28 manca il consenso del dipendente

Art. 28

Telelavoro

1. L'INFN può disporre, a norma dell'articolo 4 comma 1 della legge 16 giugno 1998 n. 191, il telelavoro allo scopo di razionalizzare le attività sulla base di specifici progetti, secondo le modalità organizzative disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 ed avuto riguardo alle specifiche disposizioni della contrattazione collettiva.
2. Il Consiglio Direttivo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, con apposita deliberazione, individua le attività per le quali si ravvisano le condizioni per il telelavoro, indicando gli obiettivi, le tipologie professionali da coinvolgere i tempi e le modalità di attuazione. La medesima deliberazione può altresì stabilire la percentuale temporale nella quale il dipendente coinvolto è comunque tenuto a svolgere la propria attività presso la sede di lavoro.

Art. 29 meglio legare alla legge vigente

Art. 29

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro, oltre agli altri casi specificamente previsti dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva, avviene:
 - per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno d'età o del diverso limite eventualmente stabilito dalla legge;
 - per dimissioni volontarie;
 - per decesso del dipendente.
2. I provvedimenti di collocamento a riposo e di presa d'atto delle dimissioni volontarie sono adottati dal Presidente dell'INFN.

3. I provvedimenti di risoluzione del rapporto di impiego sono adottati dal Consiglio Direttivo.

Art. 33 superfluo (togliere tutto tranne il punto 4)

Art. 33

Obblighi e responsabilità

1. I dipendenti dell'INFN conformano la propria condotta alla legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro, ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva.
2. I dipendenti sono tenuti a prestare la propria attività con diligenza ed a mantenere il segreto sulle notizie di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività e la cui divulgazione possa arrecare danno all'INFN o a terzi.
3. Il personale è responsabile, in relazione alle funzioni esercitate, dello svolgimento della propria attività di lavoro, nonché dagli obblighi derivanti dai doveri d'ufficio in conformità a dette funzioni ed alla struttura organizzativa dell'INFN.
4. In materia di responsabilità dei dipendenti si applicano le disposizioni legislative vigenti per il personale della pubblica amministrazione.